

Albo gestori con il bollino blu

In arrivo nuove regole per la verifica della formazione

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

Semplificazione dei titoli professionali d'ingresso per i responsabili tecnici di alcune imprese che gestiscono rifiuti, con la prospettiva di dover però sottostare a un severo regime di verifiche periodiche dell'Albo gestori ambientali sulla propria formazione, una volta a regime la nuova disciplina prevista dal dm Ambiente 120/2014.

La razionalizzazione dei titoli. Con deliberazione 20 aprile 2016 n. 2, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha stabilito, intervenendo sul precedente omonimo provvedimento del 15 dicembre 2010 (n. 2), che per l'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico nelle imprese di intermediazione e commercio dei rifiuti è ora sufficiente un qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado, e questo in luogo degli specifici titoli alternativi prima richiesti di geometra e perito, industriale o chimico. La novità, finalizzata ad armonizzare gli attuali requisiti previsti per le diverse tipologie di imprese, arriva (come ricordato dalla stessa delibera) nelle more dell'adozione da parte del Comitato nazionale dei provvedimenti attuativi del dm Ambiente 120/2014, decreto che prevede un'ampia riforma su requisiti professionali e formazione della peculiare figura che le imprese di gestione rifiuti hanno l'onere di nominare per poter adempiere all'obbligo di iscriversi all'Albo in base al dlgs 152/2006.

Requisiti professionali e formazione, il regime transitorio. Fino all'emanazione delle nuove disposizioni attuative degli articoli 12 e 13 del dm 120/2014 (il nuovo regolamento dell'Albo gestori ambientali in vigore dal 7/9/2014) continuano, infatti, in base all'articolo 26 dello stesso decreto, ad applicarsi le regole dell'uscente dm 406/1998 (e relative delibere attuative) su titoli professionali e formazione del soggetto responsabile delle azioni dirette ad assicurare corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilanza sul rispetto delle sottese norme. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del dm 406/1998 i requisiti di idoneità del responsabile tecnico, lo ricordiamo, devono attualmente essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono (tra le altre) nella «qualificazione professionale» risultante da idoneo titolo di studio (come declinato, per le imprese di commercio/intermediazione rifiuti, dalla citata delibera

La carta d'identità	
Figura	1) Assicura la corretta organizzazione della gestione rifiuti da parte dell'impresa e vigila sull'osservanza delle afferenti norme. 2) Deve essere preventivamente nominato dalle imprese di gestione rifiuti per poter adempiere all'obbligo di iscriversi all'Albo gestori ambientali.
Disciplina di riferimento	3) Dm Ambiente 3 giugno 2014 n. 120: • emanato in attuazione del dlgs 152/2006 e • in sostituzione (secondo un preciso regime transitorio) del dm 406/1998. 4) Relativi atti adottati dall'Albo gestori ambientali.
Requisiti generali	5) Status civile e penale previsto dalle lettere c), d), f) e i), comma 2, articolo 10, dm 120/2014.
Requisiti professionali e formazione	6) Regime transitorio (fino all'emanazione delibere Albo attuative degli articoli 12 e 13, dm 120/2014): • conservano validità regole ex dm 406/1998 su titoli studio ed attestazioni di formazione. 7) Regime pieno (dall'emanazione delibere ex dm 120/2014): • verifiche su formazione in ingresso ed in itinere per neo incaricati; • prove in itinere per i soggetti già nominati; • deroghe ad hoc per legali rappresentanti imprese.

2/2010, iscritte nella categoria 8 dell'Albo) e dall'esperienza maturata in settori di attività afferenti o conseguita tramite appositi corsi di formazione. E proprio in relazione a tali corsi con circolare 14 marzo 2016 n. 227 il Comitato nazionale ha confermato la validità e gli effetti degli eventi formativi svolti in ossequio alla delibera 16 luglio 1999, ma solo fino (appunto) all'adozione dei nuovi provvedimenti dell'Albo che, in attuazione del citato dm 120/2014, daranno il via a nuovi percorsi di qualifica professionale.

Formazione, le nuove regole in arrivo. Il dm Ambiente 120/2014 prevede, infatti, a monte una riformulazione delle norme sulla formazione professionale del responsabile tecnico, riformulazione che acquisterà efficacia dalla data di emanazione da parte dell'Albo gestori delle relative delibere che ne disegneranno i dettagli. Una volta a regime la riforma, in base all'articolo 13 del dm Ambiente 120/2014, l'idoneità dovrà essere dimostrata direttamente all'Albo con il superamento di verifiche sulla competenza professionale sia in fase iniziale che in itinere, sulla base di materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento degli esami decisi dallo stesso Comitato nazionale. Dispensati da tali verifiche, secondo il tenore dello stesso dm 120/2014, saranno solo i responsabili tecnici coincidenti con i legali rappresentanti delle imprese aventi provata esperienza nel settore di attività oggetto d'iscrizione, secon-

do criteri comunque stabiliti dall'Albo. Esonerati invece, in base allo stesso dm 120/2014, dalla sola verifica iniziale saranno esclusivamente i soggetti che già svolgono il ruolo di responsabile tecnico alla data di entrata in vigore della futura nuova disciplina definita dall'Albo (e non dunque quelli che, alla stessa data, risulteranno essere solo titolari di attestati di partecipazione a corsi svoltisi in base alla pregressa normativa).

Gli altri requisiti (già esigibili). Nuove regole su formazione e titoli professionali a parte (legati dunque alle specifiche e future delibere dell'Albo), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del dm 120/2014 i responsabili tecnici (anche se soggetti esterni) di Enti e imprese che si iscrivono all'Albo dal 7/9/2014 devono comunque avere i requisiti dettati dal comma 2, lettere c), d), f) e i) dello stesso articolo, relativi sostanzialmente al loro status civile e penale. Tali requisiti, in parziale riforma di quelli previsti dalla pregressa disciplina ex dm 406/1998, coincidono con l'assenza di: interdizioni o inabilitazioni; condanne penali passate in giudicato (anche per patteggiamento o con estinti effetti o condonato, ma senza considerare quelle risalenti a oltre dieci anni o oggetto di estinzione del reato) a pene detentive per reati in materia di ambiente, salute, edilizia, urbanistica o alla reclusione superiore a un anno per delitti non colposi; misure preventive antimafia; falsificazioni nei confronti dell'Albo.